



Università degli Studi della Toscana
Il Direttore Generale

Visto il D.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 *Attuazione delle Direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM, 96/29/EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti;*

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";*

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di cui al D.R. 875/13 del 3 ottobre 2013;

Considerato che si è reso necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio per la sorveglianza fisica della radioprotezione e lo svolgimento degli adempimenti ad esso connessi previsti dal D.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, in seguito alla scadenza del precedente contratto;

Premesso che in considerazione dell'importo (€ 25.000,00 + IVA nel quinquennio) è stato esperito un sondaggio tra i professionisti e le società che avevano risposto all'avviso pubblico relativo al precedente affidamento risalente al 2013;

Visti i preventivi trasmessi al SPP dai professionisti e dalle società invitate a presentare l'offerta:

- I.A.T. s.r.l. importo annuo pari a € 3740,00 + IVA;
- Pelliccioni Gabriele importo annuo pari a € 3350,00 + IVA;
- Esposito M. c/o U-SERIES s.r.l. importo annuo pari a € 4000,00 + IVA;

Visto il D.D.G. n. 1071/16 del 15 dicembre 2016 con il quale veniva aggiudicato il servizio al professionista Pelliccioni Gabriele per aver presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione, da affidare previa verifica del possesso dei requisiti di legge,;

Accertato che dalle verifiche effettuate dal RUP il suddetto professionista è risultato in quiescenza;

Visto il D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 che, all'art. 5 comma 9 recita: "E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza";

Considerata l'impossibilità di affidare l'incarico al suddetto professionista;

Preso atto che la seconda migliore offerta è risultata quella presentata dalla Società IAT per un importo annuo di € 3740,00 + IVA;



DECRETO N. 86/2017

Università degli Studi della Tuscia
Il Direttore Generale

Rilevato che il RUP ha provveduto con esito positivo alla verifica dei requisiti della società IAT s.r.l.;

DECRETA

- di aggiudicare ai sensi dell'art. 1° art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 il servizio per la sorveglianza fisica della radioprotezione per i laboratori dell'Università ai sensi del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. alla società I.A.T. s.r.l., con sede in ROMA 00161 - Via Catania n° 21 per un importo annuo di € 3.740,00 + IVA e quindi di € 18.700,00 + IVA nel quinquennio;
- il servizio sarà affidato mediante lettera d'ordine, avrà durata quinquennale, con inizio dalla data di sottoscrizione della suddetta lettera e sarà svolto secondo quanto previsto nel Foglio Condizioni Esecutive
- di imputare la spesa totale annua di € 3.740,00 + IVA di legge sul Cap. S10406

Viterbo, 13.02.2017

Prof. Vincenzo Sforza